

OGGETTO: Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica "*B06.0 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche*", CUP C44J22000290002, di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023. Comunicazione riguardante la Conferenza di servizi decisoria indetta quale procedura autorizzativa del suddetto progetto la cui realizzazione comporta l'asservimento per condotta di servitù e occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio di aree di proprietà privata.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di "*comunicazione di avvio del procedimento*", i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le "*forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione*";

VISTO l'articolo 3-bis della suddetta legge n. 241/1990 laddove è previsto che "*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, della medesima legge n. 241/1990 che dispone: "*Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento*" e comma 2 - "*Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari*";

VISTO altresì l'articolo 8, comma 3, della medesima legge 241/1990 che prevede l'adozione delle forme idonee non gravose e non onerose nonché compatibili con la celerità del procedimento oggetto della comunicazione stessa e "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

VISTO, altresì, l'articolo 10, comma 1, della suddetta legge n. 241/1990 laddove prevede: "*I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.*"

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 241/1990 laddove prevede: *“La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”* e al comma 5 stabilisce che: *“L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9”*;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 14 laddove prevede che *“L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9”*;

VISTO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della suddetta legge n. 241/1990 laddove stabilisce che: *“Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter”*.

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter, comma 7, della suddetta legge n. 241/1990 il quale stabilisce che all'esito dell'ultima riunione, ed entro il termine previsto per la conclusione *“l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

VISTO, infine, l'articolo 14-quater, comma 1, della suddetta legge n. 241/1990 che recita: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all'articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”* e all'articolo 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*”;
- al comma 1-bis: “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 61, commi 4,5,7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l’articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”;

VISTO, altresì, il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO, inoltre, il comma 2-quinquies del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, laddove stabilisce che *“La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell’art. 2328 del Codice civile, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società, mediante apposito atto notarile, nonché è stato approvato lo Statuto;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l’articolo 38 *“Localizzazione e approvazione del progetto delle opere”* nonché l’articolo 41 *“Livelli e contenuti della progettazione”* e l’articolo 42 *“Verifica della progettazione”*;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* con riferimento ai Capi I, III, VIII, XI e, in particolare:

- l’articolo 6 *“regole generali sulla competenza”*;
- l’articolo 12, comma 1, lett. b), laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta *“in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”*;
- l’articolo 44, comma 1, laddove stabilisce che *“È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”*;
- l’articolo 49, comma 1, laddove stabilisce che *“L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”*;
- l’articolo 50 concernente *“Indennità per l’occupazione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491, con il quale è stato abrogato il d.P.C.M. 26 settembre 2022 ed è stato approvato il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che nell'Allegato 1 indica l'opera olimpica in epigrafe come "*B06.0 - Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche*" della pista Olimpia della Tofana (CUP: C44J22000290002) avente copertura finanziaria a valere sulla legge della Regione del Veneto n. 44 del 2019;

VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante "*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.*" ai sensi del quale sono stati ricostituiti l'organo d'amministrazione e il collegio sindacale della società nonché nominato, in data 16 febbraio 2024, l'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTA la nota prot. n. 1273 del 22 marzo 2024, concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica "*B06.0 - Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche*" in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990, sono stati chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 26 marzo 2024;
- richiedere le eventuali "*integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*" entro il termine del 29 marzo 2024;
- rendere note "*le rispettive posizioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria*" entro il termine del 16 aprile 2024;

VISTO l'elaborato progettuale denominato "Piano particellare, cambi di destinazioni d'uso e occupazioni" identificato con il codice TAC.00.PF_GN.00_G.00_PP.RT.001 A, reso consultabile in piattaforma digitale collaborativa, con l'individuazione dei soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera che sono riportate nell'allegato 1 alla presente comunicazione.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera in oggetto richiede l'attivazione della procedura di asservimento per servitù di condotta e occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio di aree private da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato d.P.R. n. 327/2001 e della legge n. 241/1990, nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all'avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte.

RITENUTO, dunque, di dover procedere con urgenza all'avvio della suddetta procedura in modo da garantire, per le motivazioni sopra sintetizzate, la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria, nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla presente comunicazione di avvio del procedimento che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell'intervento;

COMUNICA

Ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, già prevista dalle norme citate nelle premesse:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del progetto di fattibilità tecnica economica dell'opera pubblica olimpica in oggetto, comportante l'asservimento per servitù di condotta e occupazione temporanea non finalizzate all'esproprio di aree private.

La presente comunicazione rileva quale comunicazione di avvio del suddetto procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n.327 del 2001 richiamati nelle premesse.

Responsabile del procedimento: Amministratore Delegato - Arch. Fabio Massimo Saldini.

I soggetti interessati possono consultare la documentazione progettuale e prendere visione degli atti del procedimento al link sottoindicato della piattaforma digitale di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi/B060/Forms/AllItems.aspx>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, indicando quanto segue:

- 1) la dicitura: ***“B06.0 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche” – consultazione documentazione progettuale;***
- 2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;
- 3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Gli interessati nonché eventuali altri portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, a seguito della richiesta di consultazione di cui sopra, entro trenta giorni a decorrere dalla presente comunicazione, potranno presentare le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a mezzo P.E.C. al medesimo indirizzo suindicato), che lo Scrivente, in qualità di amministrazione



precedente e responsabile del procedimento, ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ai fini delle definitive determinazioni.

I soggetti pubblici interessati al procedimento suddetto si esprimono in sede di Conferenza di servizi decisoria, indetta con la nota nelle premesse citata, entro il 16 aprile 2024 quale termine perentorio ivi indicato e successivamente al quale sarà adottato il decreto di determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa che verrà pubblicato sul sito di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. - www.simico.it - nonché sui siti e agli albi pretori online delle Amministrazioni sottoindicate che con le modalità di seguito stabilite assicurano altresì la pubblicazione della presente comunicazione completa di relativo allegato.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici interessati ed è diffuso tramite pubblicazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Cortina D'Ampezzo.

L'Amministratore Delegato

Arch. Fabio Massimo Saldini